

Risoluzione n. 111180 del 13.6.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare – Attestato di operatore della ristorazione (“Commis di sala bar”) e diploma di maturità tecnica femminile indirizzo “Economo-dietista”

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso dell'attestato di “Commis di sala bar” e il diploma di “Economo-dietista” possano considerarsi requisiti validi ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Con riferimento all'attestato di qualifica “Commis di sala bar”, rilasciato dalla Regione Basilicata, della durata complessiva di 1800 ore, si fa presente che la circolare 3642/C, al punto 3 ha individuato, per quanto concerne il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, alcuni specifici profili professionali i cui percorsi di istruzione e formazione, di durata sia triennale che quadriennale, risultano attinenti ai fini della qualificazione in discorso: tra questi anche il percorso di formazione professionale per “Operatore della ristorazione”, di cui quello di “Commis di sala bar” risulterebbe essere un indirizzo.

Di conseguenza sulla base delle informazioni fornite anche dalla citata circolare, la scrivente Direzione riconosce valido l'attestato di qualifica regionale in oggetto purché si tratti di attestato conseguito a seguito di un percorso formativo almeno triennale.

Ove, comunque, la durata sia inferiore, si precisa che qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dalle Regioni potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella ottenuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di

prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Con riferimento al diploma di maturità tecnica femminile indirizzo "Economo-dietista", conseguito presso l'istituto tecnico statale per le attività sociali, si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

In via generale con riguardo al diploma di "Tecnico dei servizi sociali" indirizzo "Economo-dietista", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 pone tale diploma nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto, anche sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo D.P.R. con specifico riferimento a indirizzi, profili e quadri orari degli istituti tecnici del settore economico.

Stante quanto sopra si osserva però che nel piano di studi del diploma in questione, della durata di cinque anni, sono presenti in modo preponderante materie quali "Merceologia", "Chimica degli alimenti", "Scienza dell'alimentazione", "Tecnologie alimentari", "Trasformazione e conservazione degli alimenti", tutte manifestamente attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni riscontrate nel piano di studio, si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, il diploma di maturità tecnica femminile indirizzo "Economo-dietista".

Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C, prescindere dall'oggettiva presenza di materie che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio